



COMUNE DI PAOLISI

Provincia di Benevento

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Data: 31-05-2023	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023 IN CONFORMITÀ AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNI 2022-2025
---	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Paolisi, il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti del Presidente del Consiglio, si è riunito in **Seconda** convocazione, sessione **D'urgenza** e in seduta pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Maietta Umberto	Presente		CARBONE CIRO		Assente
LANNI CARLO MAURIZIO	Presente		LANDOLFI MARIO		Assente
FUCCIO VITTORIO	Presente		GADDI ROSANNA		Assente
MAURO ANDREA	Presente		FALCO GIOVANNI		Presente
MONTELLA DARIO	Assente		DEL GIACCO DOMENICO		Presente
FALCO SALVATORE	Presente				

Totale presenti/assenti: P= 7 / A= 4

Presiede la seduta il PRESIDENTE Avv. DOMENICO DEL GIACCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Fischetti.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Il responsabile del Settore Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime **parere Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Angela Fischetti

Il responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime **parere Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo n° 267/2000.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Angela Fischetti

PREMESSO che

- Con proprio atto n. 27 del 01.08.2019, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Paolisi ha deliberato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;
- Con proprio atto n. 43 del 28.12.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Paolisi ha deliberato la dichiarazione di secondo dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss. del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO altresì che

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- in particolare, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che

- L'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15 stabilisce che le tariffe della Tari sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- L'art. 1, comma 775, L. n.197 del 29/12/2022 che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

DATO ATTO, al riguardo, che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007), oltre a prevedere che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dispone che *"dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 25/2022 che testualmente recita: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario di gestione del servizio integrato dei rifiuti anni 2022-2025;

DATO ATTO che con l'approvazione delle tariffe TARI di cui alla presente deliberazione è previsto il gettito della tassa sui rifiuti che sarà stanziato nel Bilancio di previsione finanziario 2022/2025 in corso di redazione;

RICHIAMATI

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, inoltre, che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

RICHIAMATI gli atti ARERA

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*", che approva il "*metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti*" (MTR);
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 - "*Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*";
- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA "*quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente*" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- Delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la "*regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTO

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che:

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale hanno consentito di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

RILEVATO altresì che:

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano economico finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- con Determinazione n. 75 del 25.05.2022 l'ATO Benevento – ente d'ambito per il servizio di gestione integrato dei rifiuti è stato validato il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Paolisi secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti in attuazione delle deliberazioni ARERA n. 444/2019/R/rif e n. 363/2021/R/rif;

- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di AREGA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da AREGA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - o del tasso di inflazione programmata;
 - o del miglioramento della produttività;
 - o del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - o delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal d.lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- AREGA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da AREGA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il PEF 2022-2025 del Comune di Paolisi;

DATO ATTO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, hanno riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che

- è opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, dando atto che la validazione del PEF è stata già effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2022 e che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad €. 350.190,00;
- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
- è necessario approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non

domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della legge 147/2013;
- scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;

RITENUTO, pertanto, opportuno

- ripartire la quota fissa e variabile per il 75% a carico delle utenze domestiche e per il 25% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che testualmente cita "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il

comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019 cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 30.07.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della TARI ed, in particolare, l'art. 30, comma 3, dello stesso regolamento, nella parte in cui stabilisce che le scadenze per il pagamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche è determinato con deliberazione di Giunta comunale.

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 31.05.2023 nella parte in cui prevede le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche:

- I° rata: 30 luglio 2023;
- II° rata: 30 settembre 2023;
- III° rata: 30 novembre 2023;
- Pagamento in un'unica soluzione: 30 settembre

VISTI:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del dl. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del dl. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria n. 42/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione unanime favorevole dei presenti, espressa per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI 2023 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico finanziario 2022-2025 nonché i documenti ricevuti dai gestori e le relazioni di accompagnamento con la relazione a cura dell'Ente sono stati già approvati con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022;
4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto 2 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023;
5. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione delle tariffe TARI di cui alla presente deliberazione è previsto il gettito della tassa sui rifiuti stanziato nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025 in corso di redazione;
6. **DI INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe ed all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. DOMENICO DEL GIACCO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Angela Fischetti**

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 01-06-2023 al numero 218 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)

Paolisi li 01-06-2023 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Angela Fischetti**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);

Paolisi li 01-06-2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa Angela Fischetti**

È copia conforme all'originale.

Paolisi li 01-06-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Fischetti